

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1277

del 15-7-2021

O G G E T T O

Nuove disposizioni aziendali in materia di Libera Professione Occasionale.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1511

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce:

“L'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019, nonché la D.G.R.V. n. 1314/2016 e l'art. 36 del vigente Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione n. 219 del 19.02.2020, prevede per i Dirigenti Medici che abbiano optato per il rapporto di esclusività, la possibilità di partecipare ai proventi dell'attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta, individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN/SSR o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione (c.d. libera professione occasionale);

in particolare la DGRV n. 1314 del 16.08.2016, all'art. 3 dell'allegato A, prevede quanto segue: “... (omissis) Il CCNL stabilisce inoltre che, in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo dell'attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte. A tal proposito, si evidenzia che per occasionalità deve intendersi un'attività saltuaria e non programmabile e, pertanto, nell'atto convenzionale dovrà essere esclusa la possibilità per la struttura richiedente di tenere liste di prenotazione.

La convenzione dovrà prevedere un numero massimo di accessi che comunque non potrà essere superiore a n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno (omissis)”;

Pertanto e in sintesi:

- la libera professione occasionale, stante l'obbligo per i dirigenti medici a rapporto esclusivo di espletare attività libero professionale all'interno delle mura aziendali, sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda con le modalità stabilite dalla convenzione;
- per attività occasionali devono intendersi solo quelle a carattere saltuario e non programmabile, il che esclude, per la struttura, la possibilità di tenere liste di prenotazione;
- la convenzione deve prevedere un numero massimo di accessi che comunque non può essere superiore a n. 2 accessi mensili, ovvero a n. 22 nell'arco dell'anno, ferma restando l'impossibilità di prevedere un numero di accessi da parte del singolo professionista in supero di tali limiti;
- l'Azienda deve fissare il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto conto anche delle altre attività svolte.

Per le finalità di cui alla D.G.R.V. 1314/2016 e, in particolare, al fine di fissare il limite massimo di attività svolta in regime di libera professione occasionale di ciascun dirigente, sia rispetto all'attività istituzionale che all'attività libero professionale *intra moenia* all'interno dell'Azienda, la Direzione dell'Azienda propone l'adozione di specifiche linee di indirizzo per l'autorizzazione e lo svolgimento della libera professione occasionale, come di seguito indicato:

LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE - Criteri per l'autorizzazione
Regola generale (L.R. 30 del 30/12/2016) Il volume delle prestazioni erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)

Numero massimo di prestazioni di LP occasionale autorizzabili	Volumi di attività LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda ai fini dell'autorizzazione
Tetto 30 prestazioni/anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda < 100 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Tetto: 60 prestazioni/ anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda >100 e < 200 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Tetto: 120 prestazioni /anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda > 200 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Per rinnovi di contratto: 1 anno per adeguarsi ai nuovi criteri; Prestazioni massime autorizzabili 60	
Resta ferma la possibilità di attivare più contratti per lo stesso specialista ma rimane il tetto complessivo, come sopra fissato.	

La Direzione, per le strutture richiedenti ubicate extra provincia e/o extra regione, si riserva inoltre il diritto di valutare l'impatto dell'attività in argomento anche sui volumi della mobilità attiva e passiva.

Considerata poi l'assoluta centralità delle procedure di controllo, sarà attivo un monitoraggio periodico dell'attività svolta in regime di libera professione occasionale, da condividere con l'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica A.L.P.I. per valutare il rispetto e l'impatto dei criteri definiti con il presente atto.

L'Azienda ha effettuato i passaggi sindacali sia in ambito di Organismo Paritetico di Promozione e Verifica sull'A.L.P.I., che in ambito del tavolo sindacale, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.

Tanto premesso, si propone pertanto di approvare le linee di indirizzo aziendali specifiche per lo svolgimento di attività a pagamento a carattere occasionale, come sopra delineate e di cui all'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019 e dell'art. 36 del vigente Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, le nuove linee di indirizzo aziendali specifiche per l'attività a pagamento a carattere occasionale di cui all'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019 e dell'art. 36 del vigente Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, di seguito indicate:

LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE - Criteri per l'autorizzazione	
Regola generale (L.R. 30 del 30/12/2016) Il volume delle prestazioni erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)	
Numero massimo di prestazioni di LP occasionale autorizzabili	Volumi di attività LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda ai fini dell'autorizzazione
Tetto 30 prestazioni/anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda < 100 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Tetto: 60 prestazioni/ anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda >100 e < 200 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Tetto: 120 prestazioni /anno	LP <i>intra moenia</i> espletata all'interno dell'Azienda > 200 prestazioni (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
Per rinnovi di contratto: 1 anno per adeguarsi ai nuovi criteri; Prestazioni massime autorizzabili 60	
Resta ferma la possibilità di attivare più contratti per lo stesso specialista ma rimane il tetto complessivo, come sopra fissato.	

2. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 16-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI